

LEGGI COSTITUZIONALI
UNGHERESI



LEGGI COSTITUZIONALI UNGHERESI*

La guerra ha travolto la Corona d'Ungheria e con essa l'intero ordinamento statale. La caduta, anzi l'annullamento di questo istituto millenario, ad un tempo sacro ed umano, astratto e concreto, è uno degli avvenimenti storici di più pregnante significato e di più esteso insegnamento.

Il frutto era, verosimilmente, maturo. L'Ungheria era rimasta fino al 1945 una roccaforte feudale in una Europa da più di un secolo e mezzo liberata da forme statuali medioevalistiche, un anacronismo contro il quale l'istanza democratica del popolo si urtava senza risultato apprezzabile.

La guerra ha abbattuto violentemente il diaframma. L'instaurazione dell'ordinamento democratico non ha seguito tuttavia forme rivoluzionarie, e non ha condotto — almeno fin ora — alla abrogazione formale della Costituzione, nè ha, conseguentemente, dato origine ad una nuova.

Ciò è dovuto per gran parte, secondo ogni verosimiglianza, al rispetto quasi religioso con il quale gli ungheresi considerano la loro antichissima Costituzione, presidio della vita nazionale durante la lotta delle dinastie straniere all'interno per l'accaparramento del potere, i due secoli di dominazione turca e la lunga opposizione alla politica centralizzatrice degli Asburgo.

Il nuovo ordinamento costituzionale dell'Ungheria ha segnato tre tappe: la prima, con la istituzione del Consiglio

* La traduzione è condotta sugli originali ungheresi pubblicati dalla Gazzetta Ufficiale.

Si legga: PAOLO SANTARCANGELI: *La Costituzione e il sistema elettorale ungheresi* (volume n. 40 della collana *Testi e documenti costituzionali* promossa del Ministero per la Costituente).

Supremo Nazionale (Legge 1945/III del 14 settembre 1945) per l'esercizio dei poteri del Capo dello Stato; la seconda, con la Legge 1945/XI (del 14 dicembre 1945) sull'Ordinamento provvisorio dell'esercizio dei poteri dello Stato; la terza, con la Legge 1946/XI (del 31 gennaio 1946) sulla Forma dello Stato d'Ungheria. Sussidiaria, la Legge 1946/VI sulla Difesa penale dell'ordinamento democratico dello Stato e della Repubblica.

Rileva anche alla prima lettura, la mancanza, nelle leggi, di qualunque accenno alla Corona. Non è questo il luogo per delineare una definizione del concetto della « Corona di Ungheria » né per rappresentare ciò che essa è stata, ed ancora è, nella coscienza pubblica degli ungheresi: trattasi di istituto giuridico e di situazione psicologica delicati e complessi. Basti accennare, che, lungi dall'impersonare il potere regio, assai più che mero simbolo, la Corona, donata a Santo Stefano, primo re di Ungheria, da papa Silvestro II, agli albori del millennio, era lo Stato. Circondata da una venerazione mistica, custodita come un palladio (e, infatti, è questa la similitudine che rende meglio intelligibile la funzione della Corona), salvatasi dalle secolari bufere che sconvolsero a tante riprese il paese danubiano, essa legittimava il re, che diventava capo riconosciuto dello Stato solo col suo possesso: così nei secoli, sempre. Infatti, ad esempio, l'imperatore Giuseppe II, il quale in omaggio alla sua concezione centralizzatrice, non volle cingersene, fu sempre chiamato dagli ungheresi per dispregio « Re col cappello ». Gli stati federati all'Ungheria erano « Stati della Corona »; i beni demaniali, « beni della Corona », il re completava la sua autorità con la corona; né il re né la corona potevano esercitare da soli il potere supremo.

L'abolizione della monarchia è consequenziale al nuovo indirizzo democratico; segue ad esso anche l'abolizione della carica di governatore. Vale la pena di spendere qualche parola su tale istituto. Ogni qualvolta la Corona rimaneva senza titolare, l'Ungheria si trovava nella necessità di istituire un Capo dello Stato con carattere di provvisorietà; ed affidava appunto la carica suprema, in tali casi, ad un governatore; ciò si è verificato tre volte nella storia: l'ufficio fu ricoperto,

sempre con lo stesso nome e sempre in momenti di esaltazione nazionale, da Giovanni Hunyadi, padre di Mattia Corvino e vincitore dei Turchi, da Luigi Kossuth, dopo la dichiarazione d'indipendenza del '48, e dall'ammiraglio Horthy nell'altro dopoguerra, quando, sia per l'ostilità delle potenze vittoriose verso la casa d'Asburgo, sia perchè i vari arciduchi che aspiravano al potere si eliminavano a vicenda, si dovette provvedere a questa specie di luogotenenza onde conservare la struttura fondamentale dello Stato: com'è noto, dal 1920 al 1945 l'Ungheria è stata un regno senza re.

**Legge 1945/III del 14 settembre 1945
sul Consiglio Supremo Nazionale.**

Art. 1. - Le disposizioni emanate dalla Commissione Politica dell'Assemblea Nazionale provvisoria e dal Governo Nazionale provvisorio a Debrecen in data 26 gennaio 1945, col n. 59/1945 Eln. per la costituzione del Consiglio Supremo Nazionale, nonchè a Budapest, in data 21 luglio 1945, col n. 1814/1945 E per l'integrazione della competenza del Consiglio Supremo Nazionale, acquistano forza di legge ed in pari tempo vengono opportunamente completate e riunite in un testo unico. Per conseguenza l'organizzazione e la competenza del Consiglio Supremo Nazionale sono determinate dalle disposizioni seguenti:

Art. 2. (1) - Finchè il popolo ungherese non avrà deciso sull'esercizio dei poteri del Capo dello Stato, i diritti e i doveri spettanti al Capo dello Stato, ai sensi della Costituzione, vengono esercitati da un Consiglio Supremo Nazionale composto di tre membri.

(2) - Sono membri del Consiglio Supremo Nazionale:
il Presidente dell'Assemblea Nazionale provvisoria o il suo sostituto,

il Presidente del Governo Nazionale provvisorio o il suo sostituto,

un membro o membro supplente della Commissione Politica della Assemblea Nazionale provvisoria, designato mediante elezione ed estraneo al Governo.

Art. 3. (1) - Spetta al Consiglio Supremo Nazionale:

1. Nominare i Ministri in base a designazione della Commissione Politica, deliberata su proposta del Presidente del Consiglio ed a maggioranza dei voti;

2. Revocare i membri del Governo;

3. Provvedere a quelle nomine d'ufficio che superano, in base alle leggi vigenti, il potere di nomina del Go-

verno o del Presidente del Consiglio e che non spettano alla presidenza dell'Assemblea Nazionale;

4. Concedere titoli onorifici, istituire e conferire ordini cavallereschi e decorazioni;

5. Concedere l'abbandono della cittadinanza, ai sensi del n. 4 dell'art. 6 della Legge 1939: II, alle persone che fanno parte delle forze armate;

6. Concedere l'esenzione dagli impedimenti contenuti negli artt. 11 e 23 della Legge 1895: XXXI sul diritto matrimoniale;

7. Concedere la legittimazione per grazia sovrana dei figli illegittimi;

8. Concedere, in base all'art. 121 della Legge 1912: LXV gli assegni di pensione per grazia.

(2) - Le amnistie generali potranno essere concesse solo dall'Assemblea Nazionale provvisoria.

Art. 4. - Nel campo della politica estera spetta al Consiglio Supremo Nazionale:

1. L'invio dei rappresentanti diplomatici e il ricevimento degli inviati esteri;

2. La nomina dei consoli e la concessione dell'«*exequatur*» ai consoli stranieri;

3. La concessione del mandato a firmare in nome dell'Ungheria trattati internazionali da stipulare con Stati esteri e la ratifica di trattati internazionali, con la riserva che per la ratifica dei trattati internazionali che toccano la sfera di competenza del potere legislativo è richiesto l'assenso preventivo della Commissione Politica dell'Assemblea Nazionale provvisoria.

Art. 5. - Nell'esercizio dei diritti elencati negli articoli 2 e 3, relatore è, secondo la materia, il Ministro competente autorizzato a formulare le proposte.

Art. 6. - La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Legge 1945/IX del 14 dicembre 1945
sull'Ordinamento provvisorio
dell'esercizio dei poteri dello Stato.

CAPO I.

L'Assemblea Nazionale.

Art. 1. (1) - L'Assemblea Nazionale formata in base alle elezioni svoltesi in base alla legge 1945-VIII è l'unica rappresentante della sovranità dello Stato ungherese; con la sua formazione l'Assemblea Nazionale provvisoria è decaduta dal mandato.

(2) - La Costituzione e la forma dello Stato ungherese sono stabilite dall'Assemblea Nazionale.

Art. 2. (1) - L'Assemblea Nazionale garantisce ai suoi membri l'immunità di cui godevano prima i membri del Parlamento.

(2) - L'Assemblea Nazionale, le sue commissioni, i suoi membri e la loro attività godono della difesa penale garantita dalle leggi penali al Parlamento, alle sue commissioni, ai suoi membri e alla sua attività.

Art. 3 - Per la pubblicazione delle leggi emanate dall'Assemblea Nazionale si applicheranno per analogia le disposizioni di cui al 2° capoverso dell'art. 2 della L. 1945-I.

Art. 4. - L'Assemblea Nazionale elegge fra i suoi membri una Commissione politica di 36 membri. Spettano alla competenza della Commissione politica la preparazione delle più importanti decisioni politiche ed il compimento delle funzioni affidatele dalla presente legge e da altre norme di diritto.

CAPO II.

• Il Consiglio Supremo Nazionale.

Art. 5. (1) - Il Consiglio Supremo Nazionale è composto del Presidente dell'Assemblea Nazionale e di due membri eletti dall'Assemblea Nazionale. Dovranno inoltre essere eletti due membri supplenti. I membri ordinari e supplenti del Consiglio Supremo Nazionale non possono fare parte del Governo.

(2) - Le disposizioni del 2. art. della Legge 1945:III, contrastanti con tale norma, sono abrogate.

(3) - Con la riforma del Consiglio Supremo Nazionale, in base al 1° capoverso di questo articolo, gli attuali suoi membri decadono dalla carica.

Art. 6. (1) - I membri ordinari e supplenti del Consiglio Supremo Nazionale prestano giuramento o promessa solenne dinanzi all'Assemblea Nazionale.

(2) - La formula del giuramento è la seguente:

«Io quale membro (o membro supplente) del Consiglio Supremo Nazionale giuro su Iddio vivente di essere fedele all'Ungheria e alla sua Costituzione, di osservare le sue leggi e le sue consuetudini antiche, buone e riconosciute e di esercitare il mio ufficio, d'accordo con l'Assemblea Nazionale, per il bene del popolo ungherese. Iddio così m'assisti».

(3) - La formula della promessa solenne è la seguente:

«Io quale membro (o membro supplente) del Consiglio Supremo Nazionale prometto sul mio onore e sulla mia coscienza di essere fedele all'Ungheria e alla sua Costituzione, di osservare le sue leggi e le sue consuetudini antiche, buone e riconosciute e di esercitare il mio ufficio, d'accordo con l'Assemblea Nazionale, per il bene del popolo ungherese».

Art. 7. - Il Presidente dell'Assemblea Nazionale convoca le sedute del Consiglio Supremo Nazionale e ne presiede le discussioni. Il Consiglio Supremo Nazionale decide alla maggioranza dei voti.

Art. 8. - I decreti e le disposizioni del Consiglio Supremo Nazionale entrano in vigore solo con la controfirma del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 9. (1) - Il Presidente del Consiglio dei Ministri è nominato o dimesso con decisione della maggioranza dei due terzi della Commissione politica, o in mancanza di tale maggioranza, con decisione dell'Assemblea Nazionale. Il 4. cpv. dell'art. 1 della Legge 1945: II è abrogato.

(2) - Sono di competenza del Consiglio Supremo Nazionale le nomine a tutte quelle cariche e altre funzioni che, in base alle leggi vigenti sono sottratte alla facoltà di nomina del Governo o del Presidente del Consiglio. Le proposte per le promozioni dei generali dell'esercito sono fatte di concerto dal Presidente del Consiglio e dal Ministro per la difesa nazionale. Le disposizioni contenute nei cpv. 2 e 3. dell'art. 1. della Legge 1945: II e nel n. 3 del 1° cpv. dell'art. 3 della Legge 1945: III, a ciò contrarie, sono abrogate.

Art. 10. (1) - I membri del Consiglio Supremo Nazionale non possono essere comunque sottoposti a procedimento penale o disciplinare, nè si può continuare contro di loro, nel tempo in cui si trovano in carica, un procedimento penale o disciplinare già iniziato, nè, cessati dalla carica, si può promuovere contro di loro procedimento penale o disciplinare per causa inerente all'esercizio della loro carica o per omissioni commesse nell'adempimento delle funzioni relative.

(2) - I reati commessi contro di essi in relazione all'esercizio della loro carica verranno puniti come se fossero stati commessi contro il Capo dello Stato.

Art. 11. - I membri del Consiglio Supremo Nazionale possono essere sottoposti a giudizio di responsabilità dall'Assemblea Nazionale in caso di violazione della Costituzione e delle leggi. L'Assemblea Nazionale deve pronunciare alla maggioranza dei due terzi di tutti i suoi membri la sottoposizione a giudizio di responsabilità. Il giudizio è devoluto alla competenza di un tribunale formato di quattro membri dell'Assemblea Nazionale per applicazione analogica dell'art. 34 della Legge 1848: III.

CAPO III.

Il Ministero responsabile ungherese.

Art. 12. - A partire dalla formazione dell'Assemblea Nazionale il Governo continuerà le sue funzioni quale Ministero responsabile ungherese.

Art. 13. (1) - Il Ministero responsabile ungherese è composto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di tre ministri di Stato, di cui due vice-presidenti, e dei ministri degli affari interni, delle finanze, degli affari esteri, del culto e dell'istruzione pubblica, della difesa nazionale, dell'agricoltura, del commercio e delle cooperative, delle comunicazioni, della giustizia, dell'industria, dell'alimentazione pubblica, della previdenza popolare, della ricostruzione e delle informazioni.

(2) - Il decreto n. 11.000/1945 M. E. emanato dal Governo Nazionale Provvisorio per l'integrazione del Ministero responsabile ungherese è confermato.

Art. 14. (1) - Il Ministero ed i suoi membri sono responsabili di fronte all'Assemblea Nazionale.

(2) Sulla sottoposizione dei ministri a giudizio di responsabilità nei casi determinati dalla legge 1848: III decide l'Assemblea Nazionale. Il giudizio è devoluto alla competenza di un tribunale formato di quattro membri dell'Assemblea Nazionale per applicazione analogica dell'art. 34 della Legge 1848: III.

Art. 15. - Qualora circostanze straordinarie lo impongano, il Ministero ha facoltà di emanare, per garantire l'ordine economico, finanziario o amministrativo dello Stato, provvedimenti di diritto civile o penale o amministrativo o altre disposizioni attinenti al campo legislativo, anche in difformità alle leggi vigenti, ad eccezione delle leggi approvate dall'Assemblea Nazionale. In base a tale delega di poteri

non potranno essere emanate disposizioni attinenti all'organizzazione sovrana dello Stato o all'esercizio della sovranità. I provvedimenti emanati dovranno essere presentati per la approvazione all'Assemblea Nazionale nella sua prima adunanza successiva. La delega contenuta nel presente articolo cessa col 1. marzo 1946 ed anche in caso di eventuale cambiamento del Governo.

Art. 16. - La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Legge 1946/I del 31 gennaio 1946
sulla Forma dello Stato d'Ungheria.

Il 13 novembre 1918, è cessato in Ungheria l'esercizio del potere regio. La nazione ha riavuto il suo diritto di auto-disposizione. Dopo una lotta di quattrocento anni, dopo il *Congresso di Onòd*, dopo la *Dichiarazione di Debrecen* del 1849, dopo il tentativo di due rivcluzioni e l'oppressione che le ha seguite, la nazione ungherese è finalmente libera di scegliere la propria forma di Stato.

L'Assemblea Nazionale eletta in base al suffragio universale, uguale, diretto e segreto procede ora a costituire, nel nome e per mandato del popolo ungherese, quella forma di Stato che meglio corrisponde alla volontà e agli interessi della Nazione: la repubblica ungherese.

La repubblica garantisce ai suoi cittadini i diritti naturali e inalienabili dell'uomo, e al popolo ungherese la convivenza ordinata e la pacifica collaborazione con gli altri popoli.

I diritti naturali e inalienabili del cittadini sono in particolare: la libertà personale; il diritto ad una vita umana libera dall'oppressione, dal timore e dalla necessità; la libera espressione del pensiero e delle opinioni; il libero esercizio del culto; il diritto di associazione e di assemblea; il diritto di proprietà; il diritto alla sicurezza personale, al lavoro, ad una vita degna dell'uomo, alla cultura e il diritto di partecipare all'organizzazione della vita dello Stato e degli enti autonomi locali.

Nessun cittadino può essere privato di tali diritti senza legittimo provvedimento e lo Stato ungherese ne garantisce l'esercizio a tutti i cittadini, senza distinzione di nessuna specie, entro l'ambito dell'ordine statale democratico, in modo e misura eguali.

Per realizzare tale scopo, l'Assemblea Nazionale Ungherese emana anzitutto la seguente legge:

Art. 1 - Il popolo ungherese è la fonte e il possessore esclusivo del potere dello Stato. Il popolo ungherese esercita il potere legislativo per mezzo dell'Assemblea Nazionale eletta in base al suffragio universale, uguale, diretto e segreto.

Art. 2. (1) - L'Ungheria è una Repubblica.

(2) - La Repubblica è presieduta da un Presidente. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea Nazionale per un periodo di quattro anni.

Art. 3. - Può essere eletto Presidente della Repubblica qualunque cittadino ungherese che abbia compiuto trentacinque anni e che possieda il diritto ad essere eletto deputato all'Assemblea Nazionale.

Art. 4. (1) - L'elezione del Presidente della Repubblica è preceduta da una designazione. Per la validità della designazione è richiesta una proposta scritta, sottoscritta da almeno cinquanta membri dell'Assemblea Nazionale. La designazione deve essere presentata al Presidente dell'Assemblea Nazionale prima che venga ordinata la votazione. Ogni membro dell'Assemblea Nazionale può proporre un solo candidato. Le proposte dei membri che propongono più candidati sono nulle.

(2) - Se vi è proposta per un solo candidato, questi può essere eletto Presidente della Repubblica per acclamazione, purchè siano presenti almeno i due terzi dei membri dell'Assemblea Nazionale. Negli altri casi, si provvede alla elezione per votazione segreta. In caso di necessità si fa luogo a più votazioni. Viene dichiarato Presidente della Repubblica in seguito alla prima votazione il candidato che abbia ottenuto almeno i due terzi dei voti di tutti i membri dell'Assemblea Nazionale.

(3) - Se alla prima votazione nessun candidato ha ottenuto tale maggioranza, si procede ad altra votazione in base a nuova proposta formulata in base al 1° capoverso. Per la validità dell'elezione compiuta in base alla seconda votazione, è richiesta ugualmente la maggioranza di almeno due terzi di tutti i membri dell'Assemblea Nazionale.

(4) - Se alla seconda votazione nessun candidato ha otte-

nuto la maggioranza richiesta, si procede ad una terza votazione. In tal caso si potrà votare soltanto per i due candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di voti in occasione della seconda votazione. Viene dichiarato Presidente della Repubblica, in seguito alla terza votazione, il candidato che abbia conseguito la maggioranza dei voti, senza tenere conto del numero dei deputati partecipanti alla votazione.

(5) - La procedura dell'elezione dovrà essere portata a termine entro tre giorni successivi.

Art. 5. - Nessuno potrà essere eletto due volte a Presidente della Repubblica.

Art. 6. (1) - Il Presidente della Repubblica presta giuramento o promessa solenne dinanzi all'Assemblea Nazionale.

(2) - La formula del giuramento è la seguente:

« Io giuro su Iddio vivente di essere fedele all'Ungheria e alla sua Costituzione. Osserverò e farò osservare le sue leggi e le sue consuetudini aventi forza di legge ed eserciterò il mio ufficio di Presidente della Repubblica d'accordo con l'Assemblea Nazionale e per il bene del popolo ungherese. Iddio così m'assista ».

(3) - La formula della promessa solenne è la seguente:

« Io prometto sul mio onore e sulla mia coscienza di essere fedele all'Ungheria e alla sua Costituzione. Osserverò e farò osservare le sue leggi e le sue consuetudini aventi forza di legge ed eserciterò il mio ufficio di Presidente della Repubblica d'accordo con l'Assemblea Nazionale e per il bene del popolo ungherese.

Art. 7 - L'elezione del Presidente della Repubblica e il suo giuramento o promessa solenne saranno messi a verbale. Il verbale sarà sottoscritto anche dal Presidente della Repubblica e la sua sottoscrizione sarà controfirmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Il verbale sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 8. - Con la prestazione del giuramento o della promessa solenne da parte del Presidente della Repubblica eletto

per la prima volta, cessa l'istituto del Consiglio Supremo Nazionale.

Art. 9. - Il Presidente della Repubblica firma e munisce della clausola di promulgazione, entro quindici giorni, le leggi approvate dall'Assemblea Nazionale. Prima di ordinare la pubblicazione ed entro il termine ora menzionato, egli può rimandare una volta la legge all'Assemblea Nazionale, insieme con la comunicazione delle sue osservazioni; è viceversa obbligato a fare pubblicare entro 15 giorni le leggi trasmessegli dall'Assemblea Nazionale per la seconda volta.

Art. 10. (1) - Il Presidente della Repubblica può aggiornare l'Assemblea Nazionale una volta soltanto, entro una stessa sessione, e per un periodo di tempo non superiore ai 30 giorni. Durante il tempo dell'aggiornamento, se almeno 100 deputati propongono di riconvocare l'Assemblea Nazionale, egli è obbligato a convocarla entro 8 giorni dal ricevimento della proposta.

(2) - Il Presidente della Repubblica può sciogliere l'Assemblea Nazionale su proposta del Governo o su richiesta di almeno due quinti dei deputati all'Assemblea Nazionale.

Art. 11. (1) - Il Presidente della Repubblica rappresenta l'Ungheria nei rapporti internazionali. Invia e riceve gli inviati diplomatici, nomina i consoli e concede l'«*exequatur*» ai consoli stranieri. Può stipulare trattati con le potenze estere per il tramite del Consiglio dei Ministri; ma quando la materia del trattato incide sulla competenza del potere legislativo, è necessario il concorso dell'Assemblea Nazionale per la stipulazione del trattato.

(2) - Il Presidente della Repubblica ha il potere di dichiarare la guerra, di fissare la data d'inizio dello stato di guerra, di concludere la pace, di impiegare l'esercito entro i confini dello Stato soltanto con l'autorizzazione preventiva dell'Assemblea Nazionale.

Art. 12. (1) - Spetta al Presidente della Repubblica il diritto di grazia sovrana e il diritto di esenzione dagli impedimenti di legge, riservato al Capo dello Stato. Le amnistie generali e gli indulti in favore di un ministro o del Pre-

sidente della Corte dei Conti messo in stato di accusa o condannato in applicazione delle norme sulle responsabilità ministeriali possono essere concesse solo dall'Assemblea Nazionale.

(2) - In caso di guerra o di mobilitazione, il Presidente della Repubblica decide, su proposta del Consiglio dei Ministri, sulla accettazione delle rinunce alla cittadinanza.

Art. 13. (1) - Il potere esecutivo è esercitato dal Presidente della Repubblica attraverso un Consiglio dei Ministri responsabile di fronte all'Assemblea Nazionale.

(2) - Spettano al Presidente della Repubblica, udita la Commissione Politica dell'Assemblea Nazionale e rispettando il privilegio della maggioranza parlamentare, la nomina e la revoca del Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di quest'ultimo, la nomina e la revoca dei Ministri.

(3) - Il Consiglio dei Ministri di nuova nomina deve presentarsi alla seduta dell'Assemblea Nazionale entro otto giorni dalla nomina. Prima di ciò il Presidente della Repubblica non può sciogliere l'Assemblea Nazionale.

(4) - Per la validità di tutti i provvedimenti e atti del Presidente della Repubblica è necessaria la controfirma del Presidente del Consiglio o del competente Ministro responsabile.

Art. 14. (1) - Il Presidente della Repubblica nomina, su proposta del ministro responsabile competente per materia, trasmessa per il tramite del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutti i funzionari dello Stato appartenenti al V grado e superiori, e tutti i giudici a prescindere dal grado cui appartengono. Nomina inoltre, su proposta del ministro responsabile competente per materia, trasmessa per il tramite del Presidente del Consiglio dei Ministri, i titolari degli uffici per i quali il diritto di nomina è riservato per legge al Capo dello Stato.

(2) - Il Presidente della Repubblica è autorizzato a concedere le onorificenze approvate dall'Assemblea Nazionale, nonché i titoli onorifici spettanti a determinati uffici.

Art. 15. (1) - Il Presidente della Repubblica può dimettersi dalla carica solo mediante una dichiarazione indiriz-

zata all'Assemblea Nazionale ed approvata da questa. L'Assemblea Nazionale può invitare il Presidente della Repubblica, entro quindici giorni, a riesaminare la propria decisione. Se il Presidente della Repubblica mantiene la decisione, l'Assemblea Nazionale non può rifiutare di prendere atto delle sue dimissioni.

(2) - Se la carica di Presidente della Repubblica rimane vacante per morte del titolare o per altra ragione o quando il Presidente della Repubblica non può adempiere agli obblighi del suo ufficio, le corrispondenti funzioni verranno esercitate dal Presidente dell'Assemblea Nazionale fino all'elezione del nuovo Presidente, con la limitazione che egli non potrà rimandare all'Assemblea Nazionale per il riesame una legge approvata da questa, non potrà sciogliere l'Assemblea Nazionale e potrà esercitare il diritto di grazia solo in favore dei condannati con sentenza passata in giudicato.

(3) - Se la carica di Presidente della Repubblica si rende vacante o se il Presidente della Repubblica diventa permanentemente inabile all'adempimento degli obblighi del suo ufficio, il Presidente dell'Assemblea Nazionale deve curare la convocazione dell'Assemblea Nazionale entro i trenta giorni successivi per l'elezione del Presidente della Repubblica. Se il mandato dell'Assemblea Nazionale è venuto a cessare prima che sia sorta la circostanza che rende necessaria l'elezione di un nuovo Presidente o se il Presidente della Repubblica ha sciolto l'Assemblea Nazionale, il Consiglio dei Ministri ha l'obbligo di curare l'elezione del Presidente in modo che il nuovo Presidente della Repubblica possa essere eletto entro sessanta giorni dal verificarsi della circostanza che ha reso necessaria l'elezione. In tal caso, i diritti del Presidente della Repubblica sono esercitati, salvo le limitazioni di cui al 2° capoverso, dal Presidente dell'Assemblea Nazionale disciolta, rispettivamente dal Presidente di quell'Assemblea Nazionale, il cui mandato è venuto a cessare prima che l'ufficio del Presidente della Repubblica si sia reso vacante.

Art. 16. (1) - La persona del Presidente della Repubblica è inviolabile; la difesa penale della sua persona è garantita da una legge speciale.

(2) - Se il Presidente della Repubblica viola la Costituzione o la legge, l'Assemblea Nazionale può sottoporlo a giudizio di responsabilità, su richiesta scritta di almeno centocinquanta membri, alla presenza di almeno due terzi dei membri e con la maggioranza di almeno due terzi dei presenti. Il giudizio è affidato alla competenza di un tribunale formato per applicazione analogica dell'art. 34 della legge 1848: III.

Art. 17. (1) - L'Assemblea Nazionale fissa un assegno in favore del Presidente della Repubblica.

(2) L'ufficio necessario per il disbrigo delle funzioni presidenziali è organizzato dal Consiglio dei Ministri e le spese necessarie saranno comprese nel bilancio preventivo dello Stato.

Art. 18. - I giudici esercitano il potere giudiziario in nome della Repubblica e pronunciano le sentenze e le altre pronuncie decisorie « *in nome della Repubblica Ungherese* ».

Art. 19. - La presente legge entrerà in vigore con la sua pubblicazione dinanzi all'Assemblea Nazionale. Con la sua pubblicazione restano abrogate tutte le norme giuridiche relative alla cessata monarchia e all'istituto del governatore.

LEGGE 1946/VII: DIFESA PENALE DELL'ORDINAMENTO
DEMOCRATICO DELLO STATO E DELLA REPUBBLICA

L'art. 1 punisce chi commette atti o inizia, od organizza o finanzia movimenti od organizzazioni intesi a rovesciare l'ordine statale democratico o la repubblica democratica istituiti con la legge 1946: 1, e chi prende parte attiva nell'organizzare o nel promuovere movimenti sovversivi.

L'art. 2 punisce: *a)* chi incita altri a rovesciare l'ordinamento dello Stato o la Repubblica; *b)* chi incita all'odio contro l'ordinamento democratico dello Stato e contro le sue istituzioni fondamentali; *c)* chi incita all'odio contro determinate persone o contro determinati gruppi, per causa dei loro sentimenti repubblicani o democratici; *d)* chi incita altri ad atti, contro la libertà dei cittadini, contro l'esercizio in eguaglianza dei diritti, o all'odio di nazionalità, di razza, di religione e chi commette azioni atte a risvegliare tali sentimenti.

L'art. 3 è inteso a reprimere l'apologia dei reati contro il popolo e dei delitti di guerra; l'articolo successivo ha lo scopo di stroncare sul nascere la diffusione di notizie tendenziose.

Indi la legge passa ad elencare norme speciali intese a tutelare l'integrità fisica e morale del Presidente della Repubblica: art. 5:

«*E' punibile per delitto chi commette atti direttamente rivolti: a) a privare il Presidente della Repubblica della vita, della integrità fisica, della libertà personale o dei poteri costituzionali; b) a costringerlo illegalmente ad esercitare o a non esercitare in un dato modo i suoi poteri costituzionali*»; art. 6: «*E' punibile chi si associa con altri per commettere i reati definiti agli articoli 1 e 5, o commette degli atti intesi a prepararne l'esecuzione, o incita o invita altri a commetterne o si offre per commetterli o accetta di commetterli*»; art. 7: «*Commette reato chi, all'infuori dei casi di cui all'art. 5, offende con atti il Presidente della Repubblica; nei casi di calunnia od oltraggio commessi contro il Presidente della Repubblica nel periodo in cui egli è in carica o, cessato il periodo della carica, per ragioni inerenti alla carica, non si dà luogo alla prova della verità e il procedimento penale viene promosso d'autorità*»; l'art. 8 sancisce l'obbligo della denuncia dei reati di cui sopra, eccettuati i rei ed i loro congiunti; l'art. 9 concede la non punibilità in favore di coloro che si sono ritirati in tempo dalla esecuzione degli atti delittuosi o che si sono adoperati con successo per evitarli o li hanno denunciati alle autorità.

L'art. 10 elenca le gravissime pene stabilite per la repressione dei reati rubricati nel testo: nel caso dei reati di cui al 1. cpv.

dell'art. 1 e all'art. 5, viene comminata la pena di morte o i lavori forzati a vita (o, in caso di impedimento fisico ai lavori, l'ergastolo) o i lavori forzati (o in caso di impedimento, la reclusione) per un periodo di tempo non inferiore ai 5 anni; pena consimile a quest'ultima viene irrogata per i reati di cui al 2. cpv. dell'art. 1 ed agli artt. 6 e 7. Il reato previsto dall'art. 2 è punito con la reclusione da due a dieci anni; quelli elencati all'art. 3, al 1. cpv. dell'articolo 4, al 2. cpv. dell'art. 7 e al 1. cpv. dell'art. 8, con la reclusione fino a 5 anni; quelli di cui all'art. 4, 2. cpv., con l'arresto fino a 5 anni. Seguono *sempre* quali pene accessorie, la perdita dell'impiego e la sospensione dai diritti politici, l'espulsione, quando si tratti di stranieri, e, eventualmente, il divieto di soggiorno in date località, nel caso di cittadini; inoltre, la confisca dei beni, intera nel caso dei reati di cui al 1. cpv. dell'art. 1, intera o parziale negli altri casi.

L'art. 11 affida ad un collegio speciale, formato di 5 membri dei singoli tribunali del popolo stabiliti nelle sedi delle Corti di Appello, la competenza per i reati specificati dalla legge. Il presidente e il vicepresidente del collegio sono nominati dal Ministro della Giustizia, che li sceglie fra i giudici del tribunale del popolo; i membri e i sostituti del collegio sono designati dai quattro partiti maggiori.

Il 5. cpv. dell'art. 11 e l'art. 12 contengono norme di procedura di applicazione.